

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Messaggio municipale no. 1615

Convenzione tra il Comune di Gordola e il comune di Lavertezzo che regola la frequenza scolastica presso l'istituto di Lavertezzo

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore Consigliere Comunali,
Egregi Signori Consiglieri Comunali,

La Commissione ha esaminato il Messaggio municipale n. 1615 concernente l'approvazione della convenzione tra il Comune di Gordola e il Comune di Lavertezzo, volta a disciplinare la frequenza scolastica presso l'Istituto scolastico di Lavertezzo da parte degli allievi domiciliati a Gordola residenti nelle zone indicate dalla convenzione.

La convenzione si inserisce nel contesto di una collaborazione intercomunale finalizzata a una gestione più equilibrata e sostenibile delle risorse scolastiche, tenendo conto delle attuali dinamiche demografiche e organizzative dei due istituti.

In particolare, l'accordo mira a riequilibrare il numero di allievi, ottimizzare l'utilizzo delle strutture esistenti e contenere i costi legati all'apertura o alla riduzione di sezioni scolastiche, garantendo nel contempo un adeguato livello qualitativo del servizio pubblico scolastico.

Dall'esame complessivo del Messaggio e del testo della convenzione, la Commissione non riscontra particolari osservazioni di principio e ritiene l'impostazione generale condivisibile.

La Commissione propone tuttavia al Consiglio comunale il seguente emendamento puntuale:

Articolo 11: adeguamento del testo

Durata e disdetta	<p>Art. 11¹ La presente convenzione ha validità per un periodo di 2 anni, a partire dall'anno scolastico 2025-26/indeterminata.</p> <p>² Qualora uno dei due Comuni intendersse disdirla prima dei termini previsti al capoverso 1, deve comunicare la decisione entro il 31 agosto ed avrà effetto a partire dall'anno scolastico seguente.</p> <p>³ La presente convenzione può essere disdetta entro il 31 agosto e diventerà effettiva a partire dall'anno scolastico seguente, la prima volta per l'anno scolastico 2026/2027.</p> <p>⁴ I Legislativi comunali devolvono la competenza della disdetta ai rispettivi Esecutivi.</p>	Modifica: Art. 11 ¹ La presente convenzione ha validità indeterminata. ² Può essere annualmente disdetta unilateralmente, entro il 31 agosto, per la fine dell'anno scolastico seguente. ³ I Legislativi comunali devolvono la competenza della disdetta ai rispettivi Esecutivi.
-------------------	---	---

Considerando ciò, invitiamo ad approvare le modifiche dell'art. 11 della Convenzione in oggetto.

Per la Commissione della Legislazione,

Laura Lonni (relatrice)



Justa Locatelli-Regazzi



Antonella Galli

Roberto Balemi

Alberto Togni (presidente)



Cosimo Lupi

Petra Zuccati

